



COMUNE DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato e reso esecutivo con delibera consiliare n. 73 del 13.11.2007

SOMMARIO

REGOLAMENTO	1
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	1
CAPO 1 Principi generali	5
Art. 1 Oggetto del regolamento	5
Art. 2 Principi generali di comportamento	5
Art. 3 Obiettivi della gestione rifiuti	5
Art. 4 Definizioni	6
Art. 5 Classificazione dei rifiuti	8
Art. 6 Attività e competenze del Gestore del Servizio di gestione dei rifiuti	10
CAPO 2 Modalità della raccolta	10
Art. 7 Periodo transitorio	10
Art. 8 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti	11
Art. 9 Divieti ed obblighi	11
CAPO 3 Norme relative al Servizio di Raccolta Domiciliare	13
Art. 10 Raccolta di prossimità per gli imballaggi degli esercizi commerciali	13
Art. 11 Servizio di raccolta “porta a porta” presso le abitazioni	14
Art. 12 Oasi ecologica dedicata	15
Art. 13 Divieto di accesso nelle proprietà private	16
CAPO 4 Norme relative ai contenitori collocati in area pubblica	16
Art. 14 Localizzazione siti e contenitori	17
Art. 15 Isole ecologiche	18
Art. 16 Pulizia e disinfezione dei contenitori	18
Art. 17 Modalità di conferimento dei rifiuti	19
CAPO 5 Raccolta differenziata	20
Art. 18 Oggetto della raccolta differenziata	20
Art. 19 Raccolta differenziata di vetro, plastica e alluminio	21
Art. 20 Raccolta differenziata della carta	22
Art. 21 Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili	22
Art. 22 Rifiuti vegetali	23
Art. 23 Beni durevoli	23
Art. 24 Rifiuti ingombranti e pneumatici	23
Art. 25 Conferimento dei rifiuti pericolosi	24
Art. 26 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato	25
Art. 27 Autosmaltimento	25
CAPO 6 Piattaforma comunale per la raccolta differenziata	25
Art. 28 Rifiuti ammessi	25
Art. 29 Norme generali sul conferimento dei rifiuti	26
Art. 30 Orari di apertura	26
Art. 31 Obblighi dei cittadini	26
Art. 32 Obblighi del Gestore del servizio	27

CAPO 7 Gestione dei rifiuti giacenti su aree demaniali	28
Art. 33 Modalità di espletamento del servizio	28
Art. 34 Cestini stradali	29
Art. 35 Spazzamento delle foglie	29
Art. 36 Pulizia delle aree private	29
CAPO 8 Servizi accessori	30
Art. 37 Lavaggio e disinfezione delle strade	30
Art. 38 Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali	30
Art. 39 Pulizia dei locali e delle aree pubbliche utilizzate da privati	30
Art. 40 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	31
Art. 41 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	32
CAPO 9 Zone con insediamenti sparsi	32
Art. 42 Conferimento dei rifiuti	32
CAPO 10 Altri tipi di rifiuti	32
Art. 43 Rifiuti cimiteriali	32
Art. 44 Carogne	33
Art. 45 Siringhe	34
Art. 46 Cantieri edili	34
Art. 47 Rifiuti inerti	34
CAPO 11 Trasporto e smaltimento dei rifiuti	35
Art. 48 Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati	35
Art. 49 Stazioni di trasferimento	35
Art. 50 Smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati	36
Art. 51 Modalità dello smaltimento	36
CAPO 12 Principi sulla gestione del servizio	36
Art. 52 Controllo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati	36
Art. 53 Vigilanza del servizio	36
Art. 54 Informazioni e comunicazioni all'utente	36
CAPO 13 Divieti	37
Art. 55 Divieto di imbrattamento del suolo pubblico	37
Art. 56 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue	37
Art. 57 Attività di carico e scarico di merci e materiali	38
Art. 58 Conduzione di animali	38
Art. 59 Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti	38
Art. 60 Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche	39
Art. 61 Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità	39
CAPO 14 Sanzioni	39
Art. 62 Violazione del divieto di abbandono	39
Art. 63 Sanzioni specifiche	40

CAPO 15 Disposizione finale	40
Art. 64 Entrata in vigore	40
ALLEGATO A Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani	41
ALLEGATO B Rifiuti urbani pericolosi	41
ALLEGATO C Sanzioni	43

CAPO 1 Principi generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati destinati allo smaltimento o al recupero in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Parte IV[^]: “*Norme in materia di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti inquinati*” e s.m.i., e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 2 Principi generali di comportamento

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, perseguendo l'adozione di misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.

Deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini, prevedendo, però, condizioni preferenziali di trattamento in favore dei cittadini disabili e/o anziani che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate.

La gestione del servizio di nettezza urbana attua la raccolta differenziata dei rifiuti, in modo che il consumatore conferisca al servizio pubblico i rifiuti raggruppati per frazioni merceologiche e sia assicurato, nel complesso, il raggiungimento dei minimi di raccolta specifica previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/06.

Art. 3 Obiettivi della gestione rifiuti

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

a) adottare tutti i provvedimenti necessari a **ridurre in modo consistente la quantità di rifiuti da avviare in discarica**. La strategia adottata dall'Unione Europea e recepita in Italia con il DL Ronchi del '97 (abrogato e sostituito con il DL 152/06 Parte IV) affronta la questione dei rifiuti delineando priorità di azioni all'interno di una logica di gestione integrata del problema. Esse sono, come descritto nella predetta parte IV nell'art. 181 in ordine di priorità:

riduzione (prevenzione): scegliendo i prodotti con meno imballaggi e evitando gli sprechi (ad esempio l'eccessivo utilizzo di carta da ufficio o di shopper di plastica)

riuso: ad esempio i barattoli e le bottiglie di vetro o il lato bianco delle fotocopie per prendere appunti;

riciclaggio: vetro, carta e cartone alluminio, ferro, plastica, compost, ecc., nell'industria manifatturiera, nell'edilizia nelle costruzioni e nell'agricoltura;

recupero energetico (ossidazione biologica a freddo, gassificazione, incenerimento): contenuta nella frazione combustibile non valorizzabile dei rifiuti, tramite nuovi impianti di termovalorizzazione a minimo impatto ambientale

b) informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;

c) proporre azioni atte a promuovere l'attività di raccolta differenziata "porta a porta" in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere, adottando, nelle forme che riterrà più opportune, anche con l'emanazione di apposito regolamento, il principio della "Premialità" nell'attuazione del sistema di "raccolta differenziata".

Art. 4 Definizioni

In relazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento e conformemente al D.Lgs. 152/06 sono fissate le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D. Lgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/06;
- h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D. Lgs 152/06;
- i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- j) **frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

- k) **frazione secca residua:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- l) **compost** da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- m) **imballaggio:** il prodotto composto da materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- n) **isole ecologiche:** piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- o) **oasi ecologiche dedicate:** piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata ad uso esclusivo;
- p) **piattaforma ecologica attrezzata:** aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- q) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- r) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Art. 5 Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs 152/06, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono:

A) Rifiuti Urbani:

- a) **Rifiuti domestici, anche ingombranti,** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) **Rifiuti dichiarati urbani :** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs 152/06. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.
- c) **i rifiuti provenienti** dallo spazzamento delle strade;
- d) **Rifiuti urbani esterni:** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) **Rifiuti urbani vegetali:** i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) **Rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

B) Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) **i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione**, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D. Lgs 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D. Lgs 152/06;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

I rifiuti speciali di cui all'ALLEGATO A, aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, sono assimilati per qualità e per le quantità di seguito specificate ai rifiuti urbani ai fini della loro raccolta e del loro smaltimento:

L'assimilazione di cui al comma precedente è efficace per l'utente che nella produzione del rifiuto speciale assimilato non ecceda nell'anno il quantitativo di 20 Kg./m² ovvero di 0,20 m³/m². Una produzione di rifiuti superiore a tale soglia comporta la non assimilazione del rifiuto di cui trattasi ai rifiuti urbani con la nascita, nell'operatore economico che lo produce, dell'obbligo di provvedere al relativo smaltimento a sua cura e spese.

Art. 6 Attività e competenze del Gestore del Servizio di gestione dei rifiuti

Il Comune, attraverso il Gestore, garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.

Il Gestore, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla convenzione stipulata con il Comune, provvede a:

- effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;

- effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
- effettuare il lavaggio delle aree pubbliche
- attuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento o di recupero;
- realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.

Le eventuali inadempienze da parte del Gestore saranno sanzionate secondo i criteri stabiliti nella Convenzione.

I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi sono espletati dal Comune oppure, secondo quanto prevede la convenzione dal Gestore.

Il Comune e il Gestore nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, senza corrispettivo e riconoscendo le sole spese documentate, e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti urbani assimilati derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati.

Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tariffa.

CAPO 2 Modalità della raccolta

Art. 7 Periodo transitorio

Per il Comune è prioritaria la Raccolta Differenziata "porta a porta", temporaneamente, sino a quando il Servizio non sarà esteso all'intero territorio comunale, coesisteranno sia il sistema di raccolta stradale che quello domiciliare.

Sino a quando il Comune non potrà disporre ed applicare sperimentate e realistiche tecniche di pesatura dei rifiuti apportati dal singolo utente, il servizio di raccolta di tali rifiuti è organizzato secondo le norme di questo Capo.

Art. 8 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti

Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia e dal contratto di servizio tra il Comune e il Gestore del Servizio.

Il sistema di raccolta integrato prevede:

- raccolta "*porta a porta*" : ritiro al piano stradale in sacchi unifamiliari di plastica a perdere
- contenitori stradali collettivi : *indifferenziato e isole ecologiche* (contenitori per la raccolta differenziata multimateriale e carta)
- raccolta di prossimità per gli imballaggi degli esercizi commerciali
- contenitori di prossimità collettivi: *Oasi ecologiche dedicate*
- raccolta dedicata della frazione organica non domestica
- raccolta porta a porta della frazione verde
- raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti a domicilio
- libero accesso alla *piattaforma ecologica attrezzata* con i rifiuti differenziati.

L'ordinanza sindacale, in particolare, disciplina:

- modalità e orari di conferimento;
- frequenze minime garantite per la raccolta;
- caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
- estensione delle aree in cui si effettua la raccolta differenziata porta a porta.

Art. 9 Divieti ed obblighi

Competono ai produttori dei rifiuti urbani, per tutte le fasi di smaltimento, le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dell'Amministrazione Comunale.

È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico - sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli Articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

Oltre il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 255 del D.Lgs. 152/06 è vietato:

- a) Ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento rifiuti;
- b) Esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";
- c) Danneggiare le attrezzature del Servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- d) Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al Servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso;
- e) Il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) Smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/06;
- g) Il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi ecc.;
- h) Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento;
- i) L'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

- j) Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- k) Conferire nei contenitori quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo degli stessi da parte di altri utenti;
- l) L'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento è a livello massimo;
- m) E' tassativamente vietata la collocazione di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti;
- n) Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi 15 giorni;
- o) Lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati;
- p) Il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- q) Eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore;
- r) Incenerire rifiuti di qualsiasi tipo.
 - Non viene considerato abbandono :
 - il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
 - il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta differenziata.

CAPO 3 Norme relative al Servizio di Raccolta Domiciliare

Art. 10 Raccolta di prossimità per gli imballaggi degli esercizi commerciali

I commercianti dovranno provvedere, dopo aver rimosso eventuali materiali estranei (ad esempio polistirolo, pellicole, plastica, vetro e alluminio), alla piegatura, alla legatura e al posizionamento dei cartoni a livello del piano stradale nelle immediate vicinanze dell'ingresso dell'esercizio.

Art. 11 Servizio di raccolta "porta a porta" presso le abitazioni

Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).

Il servizio verrà eseguito secondo le disposizioni, giorni e orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale tramite ordinanze Sindacali.

Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra il Gestore e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta

verrà comunicato con volantini, manifesti, comunicati stampa, etc. agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia già stato distribuito un calendario delle raccolte .

I rifiuti saranno conferiti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dall'Amministrazione comunale per ciascun tipo di frazione di rifiuto, il conferimento sarà regolato dalle seguenti norme:

- Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);
- I sacchi o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

Il conferimento di questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno anche essere messi a disposizione dal Gestore e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

Per coloro che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, potranno essere individuate e utilizzate aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori, su autorizzazione del competente ufficio. Tali contenitori

potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze (*Oasi ecologiche dedicate*), fermo restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.

Art. 12 Oasi ecologica dedicata

- ***Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti all'interno delle proprietà condominiali:***

L'Amministratore pro-tempore di condomini può richiedere all'Ente Gestore l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti all'interno della proprietà per gli stabili che presentino le caratteristiche necessarie:

- Accesso alla proprietà senza necessità di telecomandi o chiavi
- Proprietà accessibile durante tutta la giornata
- Presenza di spazi adeguati per l'effettuazione del servizio ed il transito dei mezzi

Il servizio di raccolta potrà essere attivato previo sopralluogo del responsabile comunale e del responsabile operativo della Società concessionaria, che ne verificherà la fattibilità.

La Polizia municipale, sulla base del sopralluogo prima citato, esprimerà un parere in merito alle richieste inoltrate.

In caso di parere favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra l'Amministratore pro-tempore e la società concessionaria.

Nella convenzione saranno elencate le modalità del servizio, i diritti ed i doveri delle singole parti.

- ***Convenzione per concessione in uso di aree pubbliche***

L'Amministratore pro-tempore di condomini in mancanza di adeguate aree interne condominiali, può richiedere all'Amministrazione Comunale la concessione in uso a titolo oneroso, di aree pubbliche per il conferimento dei rifiuti prodotti.

Ogni richiesta sarà valutata dai servizi comunali competenti e, qualora accettata, saranno considerati caso per caso i criteri architettonici e le soluzioni costruttive che meglio soddisfino sia l'estetica complessiva dell'area pubblica sia la funzionalità del progetto da approvarsi.

In caso di parere favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra l'Amministratore pro-tempore e la società concessionaria.

Nella convenzione saranno elencate le modalità del servizio, i diritti ed i doveri delle singole parti.

Art. 13 Divieto di accesso nelle proprietà private

E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private ad eccezione delle aree adibite ad *Oasi ecologiche dedicate*.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con apposita domanda e potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

CAPO 4 Norme relative ai contenitori collocati in area pubblica

(fino alla realizzazione della raccolta differenziata “porta a porta”)

Art. 14 Localizzazione siti e contenitori

Il Gestore provvede, per la raccolta dei rifiuti urbani domestici da effettuarsi mediante contenitori posti su aree pubbliche, ai seguenti adempimenti:

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici dovranno essere collocati, di norma, in area pubblica a cura del Gestore, previa comunicazione al competente ufficio comunale.

I cassonetti sono sistemati, di norma, in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.

L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con la prescritta segnaletica, che deve essere concordata con gli uffici comunali competenti. Devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Devono essere a chiusura automatica e dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali, e di almeno 100 metri da scuole, monumenti, immobili di interesse storico-artistico, chiese e strutture ricettive.

La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 15 Isole ecologiche

È denominata "*isola ecologica*" il punto di raccolta, dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani i contenitori potranno essere identificati anche dal colore e precisamente:

- Carta BIANCO
- Multimateriale: Vetro, Plastica, Alluminio e Banda Stagnata BLU
- Frazione Umida e Scarti vegetali MARRONE
- Frazione Secca residua GRIGIO

Art. 16 Pulizia e disinfezione dei contenitori

Il Gestore è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze, e, comunque, almeno una volta ogni 30 giorni, ridotti a 15 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

Il Gestore assicura inderogabilmente la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti, soprattutto e inderogabilmente all'atto dello svuotamento dei contenitori.

Art. 17 Modalità di conferimento dei rifiuti

Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente in sacchi a perdere, che devono essere depositati nei cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica oppure nei punti di raccolta individuati da ordinanza sindacale.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi
- i rifiuti speciali non assimilati;
- i rifiuti allo stato liquido;
- rifiuti polverulenti
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname).

I sacchi a perdere devono:

- possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;

- essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, all'interno delle aree individuate da ordinanza sindacale come punti di raccolta;
- essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.
I contenitori rigidi posti in area privata devono:
- essere acquistati in conformità alle direttive del Gestore, oppure essere forniti in comodato d'uso;
- essere esposti su luogo pubblico o comunque su luogo da concordare con il Gestore e ritirati negli orari previsti dalla ordinanza sindacale;
- essere puliti a cura dell'utente.

Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata devono essere conservati e conferiti secondo le specifiche modalità definite da ordinanza sindacale.

I rifiuti domestici ritirati porta a porta devono essere depositati al piano stradale secondo le specifiche modalità definite da ordinanza sindacale.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.

CAPO 5 Raccolta differenziata

La raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo è introdotta gradualmente sulla base di programmi annuali che prevedono:

- a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
- b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
- c) i costi di investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importi nel piano finanziario e nel bilancio comunale;
- d) i rientri economici derivanti dalla cessione degli imballaggi al Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati;

I programmi di cui al comma precedente e la loro attuazione debbono assicurare che, nel territorio comunale, il totale annuo della quantità dei rifiuti urbani affidati alla raccolta differenziata sia pari o superiore alle percentuali stabilite dall'art. 205 del D. Lgs 152/06.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è tassativamente vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Nella modulazione della tariffa saranno previste agevolazioni sia per i cittadini (singoli e nuclei familiari) che effettuano la raccolta differenziata, sia per gli enti e le imprese che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Art. 18 Oggetto della raccolta differenziata

I rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata sono i seguenti:

- a) imballaggi primari da qualsiasi materia costituiti (vetro, alluminio, plastica, metallo, carta, cartone, ecc.);
- b) imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio;
- c) carta e cartone;
- d) rifiuti ingombranti;
- e) rifiuti di natura organica umida;
- f) pile e batterie esauste;
- g) prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati;
- h) tessuti, calzature e prodotti da abbigliamento;
- i) rifiuti da prodotti etichettati T e/o F e relativi contenitori;
- j) cartucce esauste di toner;
- k) rifiuti inerti;
- l) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed altri luoghi pubblici.

I rifiuti di cui alle lett. a) b) c) d) del precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti domestici ed assimilati; per gli altri, il divieto di conferirli nei contenitori predetti nasce man mano che sia attivata la specifica raccolta differenziata.

Non saranno raccolti rifiuti contenuti all'interno di sacchi non trasparenti o scatole chiuse non ispezionabili e i rifiuti inquinati da materiale diverso da quello oggetto della raccolta.

Art. 19 Raccolta differenziata di vetro, plastica e alluminio

I rifiuti in vetro, plastica e metallo sono conferiti negli appositi contenitori forniti dal Gestore dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta, utilizzando anche le isole ecologiche esistenti.

Per la raccolta differenziata possono adoperarsi: contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; bidoni.

I contenitori di cui al comma precedente possono essere misti, ovvero sostituiti con contenitori diversi per ognuno dei rifiuti indicati. In ogni caso, i contenitori sono contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

È altresì previsto il servizio di ritiro a domicilio con impegno di bidoni carrellabili di idonea capacità per: condomini, esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense e in genere nei luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti con divieto assoluto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

La raccolta avviene almeno una volta ogni settimana, e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno una volta ogni quattro mesi, usando le stesse modalità stabilite dal presente regolamento per i contenitori di rifiuti urbani indifferenziati.

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio.

Art. 20 Raccolta differenziata della carta

La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi contenitori di colore diverso rispetto a tutti gli altri e posti, se possibile, nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori, utilizzando anche le “isole ecologiche” costituite.

Uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le società tipografiche ed editrici.

Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno due volte l'anno.

La carta ed i cartoni raccolti a domicilio, vengono conferiti dagli utenti in pacchi legati, sacchi di carta o scatole di cartone o in bidoni carrellabili.

La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio.

Art. 21 Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili

A cura dei produttori, la frazione umida dei rifiuti urbani è conferita in modo differenziato dalla frazione secca.

I materiali organici fermentescibili se provenienti da utenze collettive sono conferiti in appositi contenitori sistemati in piazzole o aree apposite individuate presso le mense, i centri di ristorazione e in genere presso le utenze collettive, nonché presso i mercati, i giardini e le industrie agro-alimentari.

I contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile.

I contenitori devono essere lavati e disinfettati a cura del Gestore almeno una volta al mese, e tre volte nei periodi estivi.

Il Comune, può promuovere l'utilizzo di compostori da parte delle utenze civili.

Art. 22 Rifiuti vegetali

La raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani viene effettuata mediante conferimento dell'utenza presso le Piattaforme Ecologiche e tramite un servizio di raccolta effettuato con il sistema “porta a porta” a prenotazione.

I rifiuti verranno conferiti all'interno di sacchi, di bidoni in plastica, di cassonetti, oppure come ramaglie legate in fasci di lunghezza tale da permettere agevolmente il carico manuale da parte di un operatore.

Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.

Il verde così raccolto, privo di sacchi di plastica ed altre impurità non compostabili, sarà conferito dal Gestore all'impianto di compostaggio.

Art. 23 Beni durevoli

I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili, che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti oppure conferiti all'Impresa incaricata della gestione dei rifiuti, tramite ritiro a domicilio su chiamata e/o conferimento diretto presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

Il Gestore può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte dell'utente per smaltire particolari tipi di beni durevoli.

I beni durevoli raccolti saranno avviati ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori.

Art. 24 Rifiuti ingombranti e pneumatici

I rifiuti ingombranti (materassi, mobili, ecc.) ed i pneumatici scartati dai cittadini (singoli e nuclei familiari) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento e l'asportazione dei rifiuti ingombranti devono avvenire:

- mediante consegna diretta da parte dell'utente presso l'apposita Piattaforma ecologica;
- mediante conferimento nel giorno e nell'ora concordata con l'Ente Gestore, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

Le specifiche modalità del conferimento e dell'asportazione sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale.

Si fa obbligo alle attività che danno luogo a pneumatici come scarto della propria attività, di smaltire i pneumatici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Gestore può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte dei singoli utenti per smaltire particolari tipi di ingombranti.

Gli enti e le imprese dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici tramite lo stesso Gestore, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altre ditte del settore autorizzate.

Art. 25 Conferimento dei rifiuti pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi elencati nell'ALLEGATO B del presente regolamento e provenienti da cittadini e famiglie devono essere conferiti in apposite strutture attrezzate dal Gestore, o negli esercizi commerciali che abbiano ricevuto dal Gestore idonei contenitori per la raccolta.

L'ente Gestore promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie, dei farmaci e dei prodotti e loro contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F" e cartucce di toner esauste.

Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, la cui capienza sia di almeno 5 litri. Tali contenitori sono sistemati, preferibilmente, all'interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi.

I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie del territorio comunale, nonché nei pressi degli ospedali e degli istituti di cura pubblici e privati, delle sedi delle Aziende sanitarie locali, dei distretti sanitari di base.

I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno una volta al mese e, comunque, allorquando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade.

Art. 26 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

Il Gestore, nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire, organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Art. 27 Autosmaltimento

Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti assimilati non pericolosi possono essere effettuati nel luogo di produzione dei rifiuti stessi a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni adottate ai sensi del D.Lgs 152/06.

CAPO 6 Piattaforma comunale per la raccolta differenziata

E' consentita la realizzazione di una o più Piattaforme Comunali. La Piattaforma comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e destinata al conferimento delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

La realizzazione eventuale della Piattaforma, nonché la sua gestione, saranno di competenza della Società affidataria del servizio. La gestione della piattaforma potrà essere effettuata - in regime di concessione - anche da soggetti privati o da Associazioni di volontariato, sulla base di apposita convenzione con il Comune ed il Gestore del servizio.

Art. 28 Rifiuti ammessi

Alla Piattaforma ecologica comunale attrezzata per la raccolta differenziata possono essere conferiti i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata
- b) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree a verde
- c) rifiuti ingombranti e pneumatici
- d) beni durevoli
- e) rifiuti da imballaggio
- f) rifiuti urbani provenienti da lavori di manutenzione
- g) altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune.

Art. 29 Norme generali sul conferimento dei rifiuti

I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori - adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento - o, quando previsto, negli appositi spazi.

È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili.

Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

Al fine di riconoscere dei punti-premi per i cittadini che effettuano la raccolta differenziata, sono previsti dei sistemi di pesatura all'interno della Piattaforma Comunale per le tipologie di rifiuti oggetto di contributi.

Art. 30 Orari di apertura

L'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza in particolare in orario serale e sabato.

In circostanze determinate da particolari esigenze il Gestore del servizio può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.

Art. 31 Obblighi dei cittadini

Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire al personale addetto alla gestione della Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate, un documento di identità che ne attesti la residenza nel Comune .

I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, previa presentazione della carta di identità, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.

Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

Art. 32 Obblighi del Gestore del servizio

Il personale incaricato di custodire e di controllare la piattaforma è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune.

In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- a) curare l'apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prefissati;
- b) verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune (a mezzo documento di riconoscimento) e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio, controllando che le ditte conferenti siano in possesso del "permesso allo scarico" rilasciato dal servizio Ambiente Ecologia.
- c) essere costantemente presente durante l'apertura della piattaforma;

d) effettuare le pesate dei rifiuti conferiti e di quelli trasportati verso gli impianti di smaltimento/recupero;

e) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;

f) curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico - sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;

g) curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente secondo quanto stabilito dal capitolato di concessione;

h) tenere aggiornati i registri di carico e scarico;

i) curare la tenuta di un registro di impianto, su supporto informatico in collegamento con il Servizio Ambiente Ecologia, riportante:

1) i conferimenti a seguito di autorizzazioni comunali;

2) il conferimento dei beni durevoli;

3) i conferimenti dei rifiuti speciali a seguito di convenzione;

j) segnalare al Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;

k) controfirmare il formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di conferimenti di rifiuti speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o da trasportatore autorizzato.

I materiali raccolti saranno avviati ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

CAPO 7 Gestione dei rifiuti giacenti su aree demaniali

Art. 33 Modalità di espletamento del servizio

La pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili: a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali; b) le piazze; c) i marciapiedi; d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate; e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus; f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi: a) giornalieri, da effettuarsi tutti i giorni festivi a turno giornaliero e tutti i giorni feriali a doppio turno giornaliero nel periodo 01/4 - 31/10 nelle zone in rosso dalla planimetria Allegato 1. b) giornalieri, da effettuarsi tutti i giorni feriali una sola volta nelle zone evidenziate dalle planimetrie di colore giallo ; c) a giorni alterni feriali, su un turno di lavoro nelle zone evidenziate in verde dalla planimetria Allegato 1;

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi.

Per garantire l'efficienza del servizio potrà essere predisposta a cura della Polizia Urbana apposita ordinanza di divieto di sosta programmata.

Art. 34 Cestini stradali

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Gestore provvede, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella convenzione, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

Il Gestore provvede alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici ed assimilati e quelli ingombranti.

E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 35 Spazzamento delle foglie

Lo spazzamento delle foglie ha luogo nelle superfici delle strade, piazze e viali interessati da alberature pubbliche e ricadenti nelle zone in cui è attivo il servizio di spazzamento.

Lo spazzamento delle foglie è eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.

Il fogliame raccolto è accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

Il fogliame ed i rami provenienti da utenze private è conferito nei punti di raccolta presso le isole ecologiche.

Art. 36 Pulizia delle aree private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato esistenti nei centri abitati sono tenuti puliti ad opera dei rispettivi proprietari o conduttori.

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati.

CAPO 8 Servizi accessori

Art. 37 Lavaggio e disinfezione delle strade

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, dei sottopassaggi veicolari e pedonali ricadenti all'interno deve essere eseguito a giorni alterni (con diversa cadenza, nel periodo dal 1/6 al 30/9).

Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore a 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 38 Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali

Il Gestore assicura la pulizia di fontane, fontanelle, orinatoi pubblici stradali nonché la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento al fine di assicurarne il regolare deflusso.

La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'onere se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.

La pulizia degli orinatoi deve interessare anche i ripari metallici o in pietra o in altri materiali collocati nei fianchi, ai muri e al perimetro, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi. Gli orinatoi devono, inoltre, essere disinfettati, ciascuno, almeno ogni 10 giorni.

E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Art. 39 Pulizia dei locali e delle aree pubbliche utilizzate da privati

I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche mantengono puliti i propri posteggi, raccolgono i rifiuti prodotti e li conferiscono nei contenitori predisposti dal Gestore.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico provvedono alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola area di posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti sono pulite dagli occupanti, ovvero dal Gestore tramite apposita convenzione.

Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade occupate per lavori riguardanti fabbricati. Gli inerti non possono essere depositati sul terreno ma conferiti in specifici contenitori resi disponibili dal Gestore su richiesta.

In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

Art. 40 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di ad uso pubblico sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente che tramite convenzione col Gestore.

I soggetti promotori che intendono avvalersi della convenzione con il Gestore sono tenuti a comunicare al Gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con il Gestore.

Coloro che provvedono direttamente, a manifestazioni terminate, alla pulizia dell'area, devono lasciarla libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di un atto di impegno con una cauzione pari ad € 300,00.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Art. 41 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono lasciare pulito, al termine della propria attività, il suolo occupato o in alternativa stipulare apposita convenzione con il Gestore

Il punto vendita deve essere mantenuto pulito durante l'intero orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.

L'Amministrazione Comunale provvede ad informare il Gestore, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.

In occasione di mercati e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta con il Gestore, in accordo con il Comune, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

CAPO 9 Zone con insediamenti sparsi

Art. 42 Conferimento dei rifiuti

Nelle zone con insediamenti sparsi i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata, in uno dei contenitori più prossimi fra quelli sistemati nella zona servita.

Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti domestici ed assimilati.

CAPO 10 Altri tipi di rifiuti

Art. 43 Rifiuti cimiteriali

I rifiuti prodotti all'interno dei cimitero derivano da: a) ordinaria pulizia delle aree superficiali e dei viali cimiteriali; b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie; c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie; d) cremazioni.

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere conferiti in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, sono raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benessere del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.

I rifiuti di cui alla lett. c) del precedente comma 1 non possono essere avviati in discarica di prima categoria ma esclusivamente alla termodistruzione oppure al reinterro nello stesso cimitero.

In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, sono raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero e destinati al recupero.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Art. 44 Carogne

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna stessa.

Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini ed equini, sono allontanate, previo nulla-osta sanitario, dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrata in terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.

Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne di cui al 3° comma possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale risulti l'esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994.

Art. 45 Siringhe

Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate nelle zone individuate dalla planimetria Allegato 1.

La raccolta delle siringhe è effettuata giornalmente tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.

Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.

Art. 46 Cantieri edili

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

Durante l'esecuzione dei lavori i rifiuti inerti vanno raccolte in idonei contenitori.

E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Art. 47 Rifiuti inerti

E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Il conferimento deve avvenire a cura del produttore presso discariche di seconda categoria – tipo A oppure presso appositi punti di raccolta predisposti dall'Ente Gestore.

CAPO 11 Trasporto e smaltimento dei rifiuti

Art. 48 Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio.

Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori dei rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

Art. 49 Stazioni di trasfereza

Nel caso in cui, per esigenze di servizio connesse alla tipologia viaria del centro storico, siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Gestore propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

Art. 50 Smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 51 Modalità dello smaltimento

Lo smaltimento dei rifiuti domestici ed assimilati avviene a cura del Servizio attraverso un'attività integrata costituita da: un sistema di selezione delle componenti; il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima; l'avviamento allo smaltimento finale.

Il recupero degli imballaggi oggetto della specifica raccolta differenziata, avviene avvalendosi dell'opera del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

CAPO 12 Principi sulla gestione del servizio

Art. 52 Controllo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di essere avviati allo smaltimento, secondo quanto previsto dal Capo precedente del presente regolamento, devono essere pesati.

Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nella convenzione tra il Comune e il Gestore del Servizio.

Art. 53 Vigilanza del servizio

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato al Settore X Visibilità del Comune.

L'attività di ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano al locale corpo di Polizia Municipale.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico -sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

Art. 54 Informazioni e comunicazioni all'utente

Nell'ambito delle norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39, nella figura del suo Responsabile il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e l'ufficio per le relazioni con il pubblico.

La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente che ricevano i reclami e le proposte dei cittadini, provvedono entro 15 giorni a fornire risposta e consegnano tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

Il Servizio in collaborazione con il Gestore, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti ed in generale nella conservazione dell'ambiente.

Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

CAPO 13 Divieti

Art. 55 Divieto di imbrattamento del suolo pubblico

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 56 Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico,

recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Art. 57 Attività di carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 58 Conduzione di animali

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Sono tenuti, altresì, a raccogliere immediatamente le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.

Sarà cura del Gestore installare nella città appositi distributori di attrezzature idonee alla rimozione delle deiezioni.

Art. 59 Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti

Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell'Ente Gestore le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

Art. 60 **Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche**

E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Art. 61 **Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità**

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia, il Comune o il Gestore provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

CAPO 14 **Sanzioni**

Art. 62 **Violazione del divieto di abbandono**

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D. Lgs 152/06, chiunque viola i divieti di cui al presente Regolamento è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Art. 63 **Sanzioni specifiche**

Imballaggi

Ai sensi dell'art. 261 del D. Lgs 152/06:

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.

CAPO 15 **Disposizione finale**

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 64 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, che sostituisce ogni precedente, entrerà in vigore il 1° giorno successivo al favorevole esame da parte del Consiglio Comunale ai sensi del vigente Statuto e sarà inserito, a cura del Segretario comunale, nella raccolta dei regolamenti comunali.

ALLEGATO A Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani

Cod. CER	RIFIUTI ASSIMILATI
15 01	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiale misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
20 01	FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 02	RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 03	ALTRI RIFIUTI URBANI
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

ALLEGATO B Rifiuti urbani pericolosi

Cod. CER	RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
200120	batterie e pile
200118	Medicinali
	cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti provenienti da utenze domestiche
	accumulatori al piombo

Sanzioni

	Violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali adottate in esecuzione di norme regolamentari salvo diversa precisazione	€ 225,00
	Obbligo per i produttori di conferire i rifiuti non ingombranti e speciali assimilati in appositi involucri per evitare dispersione e cattivo odore. Obbligo di conferire i rifiuti nei sacchi a perdere o cassonetti. Divieto di conferire nei contenitori per i rifiuti urbani ed assimilati	€ 75,00

	rifiuti diversi.	
	Divieto di abbandono sui marciapiedi e sulle strade dei rifiuti ingombranti e pneumatici. Obbligo per i produttori di smaltire i rifiuti ingombranti ed i pneumatici secondo le modalità previste o stabilite con ordinanza sindacale o provvedimento del Gestore.	€ 225,00
	Divieto di abbandono di beni durevoli sulla pubblica via o sui marciapiedi.	€ 225,00
	Divieto di abbandono dei rifiuti pericolosi o smaltimento degli stessi fuori dalle strutture predisposte dal Gestore.	€ 225,00
	Obbligo di conferire i rifiuti organici umidi con le modalità indicate da apposita ordinanza sindacale. Nelle more della predisposizione dell'ordinanza sindacale con le modalità previste dal Regolamento.	€ 75,00
	Divieto di abbandono dei rifiuti provenienti da potatura, sfalcio di giardini privati e parchi pubblici fuori dai contenitori appositamente predisposti dal Gestore.	€ 75,00
	Divieto di smaltire i materiali oggetto della raccolta differenziata nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.	€ 75,00
	Obbligo per i produttori di smaltire i rifiuti speciali assimilati nei contenitori per rifiuti urbani o nelle aree attrezzate dal Gestore.	€ 75,00
	Divieto di danneggiare, rimuovere o ribaltare i cestini portarifiuti, eseguirvi scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura.	€ 225,00
	Divieto di imbrattare il suolo pubblico se trattasi di scarico abusivo di R.S.U. se trattasi di rifiuti speciali o pericolosi.	€ 75,00 € 225,00
	Obbligo per i proprietari di aree di tenerle pulite anche in caso di scarico abusivo: se trattasi di scarico abusivo di R.S.U. se trattasi di rifiuti speciali o pericolosi.	€ 75,00 € 225,00
	Obbligo per i concessionari ed occupanti di lasciare pulite le aree di vendita nonché raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni vigenti. Obbligo dei commercianti di conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente ripiegato.	€ 225,00
	Violazione dell'obbligo, per chi occupa suolo pubblico, di lasciare detto suolo pulito. I rifiuti provenienti da detta pulizia devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti solidi.	€ 225,00
	Divieto di volantinaggio.	€ 225,00
	Obbligo per chi effettua operazioni di carico e scarico merci e per il destinatario della merce stessa di lasciare l'area pulita dopo le operazioni di carico e scarico.	€ 75,00
	Obbligo per i proprietari o conduttori di animali di munirsi di apposita	€ 225,00

	attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni. Obbligo per i proprietari o conduttori di animali di raccogliere gli escrementi e depositarli nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.	
	Obbligo per i proprietari di cantieri provvedere alla pulizia delle aree circostanti in presenza di materiali rilasciati dai veicoli in transito.	€ 225,00
	Obbligo di smaltire i rifiuti inerti in discarica di II categoria o nei punti di raccolta predisposti dal Gestore.	€ 225,00
	Divieto di imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche.	€ 225,00
	Obbligo di mantenere e pulire manufatti ornamentali	€ 225,00